

Articolo 90

Recepimento e disposizioni transitorie

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro ...*. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

2. *In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri possono rinviare l'applicazione dell'articolo 22, paragrafo 1, fino al...**, eccettuati i casi in cui l'uso dei mezzi elettronici è obbligatorio ai sensi degli articoli 34, 35 o 36, dell'articolo 37, paragrafo 3, dell'articolo 51, paragrafo 2, o dell'articolo 53.*

*In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri possono rinviare l'applicazione dell'articolo 22, paragrafo 1, per le centrali di committenza fino al...***.*

* GU: si prega di inserire la data: 24 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

** GU: si prega di inserire la data: 54 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

*** GU: si prega di inserire la data: 36 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

Se uno Stato membro decide di rinviare l'applicazione dell'articolo 22, paragrafo 1, tale Stato membro garantisce che le amministrazioni aggiudicatrici possano scegliere tra i mezzi di comunicazione seguenti per tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni:

a) mezzi elettronici conformemente all'articolo 22;

b) posta o altro idoneo supporto;

c) fax;

d) una combinazione di questi mezzi.

3. *In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri possono rinviare l'applicazione dell'articolo 59, paragrafo 2, secondo comma, fino al ...*.*

4. *In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri possono rinviare l'applicazione dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, fino al ...**.*

5. *In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri possono rinviare l'applicazione dell'articolo 61, paragrafo 2, fino al ...**.*

* GU: si prega di inserire la data: 48 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

****** GU: si prega di inserire la data: 54 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

6. Le disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 5 adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

7. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.